



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO 2016 E PER GLI ANNI 2016-2018
(LEGGE DI STABILITA' 2016)**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Relazione politica al Bilancio 2016-2018

Sosteniamo la ripresa

1. Le linee strategiche

La Sardegna sta uscendo, con fatica, da una lunga e profonda recessione. Numerosi indicatori confermano che il ciclo negativo è stato interrotto e che il sistema economico ha ripreso un sentiero di crescita. Nel 2015 il Prodotto Interno Lordo (PIL), per la prima volta dopo cinque anni consecutivi di riduzione, mostra un seppur timido segnale di crescita (+0,2%) e un aumento ancora maggiore è atteso per il 2016. Altre indicazioni incoraggianti provengono dall'andamento positivo della stagione turistica e dall'incremento delle esportazioni nel settore agroalimentare (due punti di forza della nostra economia) e gli indicatori sulle aspettative delle imprese mostrano una ritrovata fiducia degli imprenditori sulle prospettive future dell'economia.

Anche il mercato del lavoro inizia a mostrare segnali di ripresa. Dal 2014 si assiste ad un costante aumento della forza lavoro che indica un maggior ottimismo da parte della popolazione sulle opportunità di trovare una occupazione. Aumentano gli occupati (31 mila occupati in più dal 2014) con un trend di crescita decisamente superiore a quello del Mezzogiorno e del resto dell'Italia. Il tasso di disoccupazione scende al 16.7 % (era pari al 19.7% all'inizio del 2014). Certo la mancanza di lavoro rappresenta ancora il problema più grave e ci vorranno molti anni prima di ritornare ai livelli pre-crisi ma questi segnali incoraggianti indicano che abbiamo imboccato la giusta direzione.

Questi indicatori positivi, sulla produzione e sul mercato del lavoro, non ci devono certo fare dimenticare che molta strada è ancora da fare, che la società sarda esce prostrata dalla crisi, che i livelli di povertà hanno raggiunto soglie drammatiche, che ci sono ancora migliaia di persone che cercano inutilmente un lavoro. E quindi il nostro dovere è continuare ad operare intensamente per fare in modo che i segnali di ripresa si rafforzino e siano duraturi.

L'anno finanziario appena concluso ha rappresentato una svolta radicale nella gestione economica della regione con l'introduzione delle regole del bilancio armonizzato e con l'abolizione dei limiti di spesa legati al patto di stabilità. La regola, semplice ed efficace, del pareggio di bilancio ci ha permesso di spendere tutte le risorse che abbiamo incassato nell'anno. Ciò significa che nell'esercizio 2015 abbiamo speso oltre 600 milioni in più rispetto al 2014 in particolare nei settori non sanitari. Nel corso del 2015 è stata inoltre avviata la programmazione unitaria delle strategie del piano regionale di sviluppo e, parallelamente, la programmazione territoriale.

La manovra finanziaria per l'anno 2016 si pone un duplice obiettivo: 1) sostenere la ripresa e quindi incrementare i livelli di spesa e le politiche attive nei diversi settori; 2) continuare l'opera di risanamento dei conti pubblici, in particolare nel comparto della sanità.

Un elemento importante nel bilancio 2016 sarà la certezza delle entrate da compartecipazioni erariali spettante alla regione. Si è infatti conclusa dopo sei anni la Vertenza entrate con l'approvazione da parte della Commissione Paritetica delle Norme di Attuazione dell'art. 8 dello Statuto. La Sardegna ha ottenuto il pieno riconoscimento delle proprie richieste in tema di entrate per i giochi di natura erariale e per le entrate maturate in Sardegna quali Ires e redditi da capitale. Ciò significa che avremo il pagamento di 600 milioni di arretrati nei prossimi 4 anni (oltre ai 300 già versati nel 2015) che serviranno per pagare i residui passivi maturati negli anni 2010-2015. In più abbiamo la certezza di incassare nel 2016 le entrate di nostra competenza che finora lo stato non ci trasferiva.



La manovra del 2016 mantiene l'impostazione generale già definita nel 2015. La Programmazione Unitaria delle risorse regionali, statali e comunitarie che permette di dare un forte impulso ed accelerazione alla spesa dei fondi europei sin dall'inizio del nuovo ciclo di programmazione. Nel 2015 sono state già approvate le delibere di programmazione unitaria delle risorse per le principali strategie regionali: istruzione (scuola e università), lavoro, imprese (compresa agricoltura, turismo e cultura), infrastrutture, agenda digitale, ambiente, trasporti. Alcuni bandi sono già usciti e molti saranno pubblicati nei primi mesi del 2016 rendendo così disponibili le ingenti risorse europee (circa 600 mln nel 2016) per lo sviluppo e il rilancio dell'economia.

Il secondo importante elemento della manovra è il piano regionale delle infrastrutture che ha iniziato il suo iter nel 2015 con la contrazione del mutuo e la conclusione di tutte le procedure necessarie per affidare e quindi avviare gli interventi. Nel 2016 i lavori andranno a pieno regime e si prevede di realizzare infrastrutture per un valore di circa 127 mln con gli indubbi benefici in termini di riduzione del gap infrastrutturale e di rilancio della domanda interna. A questo si aggiunge la quota di fondi statali FSC che si prevede di realizzare nel 2016 che ammontano ad oltre 400 milioni.

Nella manovra 2016 una particolare attenzione viene dedicata al comparto sanitario al quale vengono destinati 350 mln aggiuntivi rispetto al 2015 per affiancare il piano di risanamento della sanità approvato in dicembre dalla giunta regionale. Questo risanamento viene realizzato senza ridurre gli stanziamenti del 2015 negli altri assessorati ma anzi incrementando la spesa in alcuni settori cruciali per la nostra azione di governo quali, ad esempio, l'istruzione, il lavoro e l'ambiente.

Per risanare la sanità vengono utilizzate in gran parte risorse interne al bilancio (spending review e miglioramenti di entrate dovute al ciclo economico) e viene inoltre chiesto un sacrificio temporaneo a imprese e cittadini direttamente funzionale ad accompagnare il piano di risanamento della sanità. L'aumento dell'addizionale regionale Irpef approvato in dicembre dal Consiglio regionale prevede che solo le fasce più abbienti con un reddito imponibile annuo di oltre 30 mila euro subiscano un incremento di tassazione mentre per la gran parte dei contribuenti sardi le tasse vengono ridotte. La Sardegna era infatti una delle poche regioni italiane ad avere una aliquota uguale per tutti (1.23 %) in contrasto con i principi universalmente accettati che vedono nella progressività delle aliquote fiscali la base della equità e giustizia sociale. Con questa manovra introduciamo anche per l'addizionale regionale il principio di progressività che comporta una riduzione del prelievo fiscale per le fasce più deboli della popolazione. Ai contribuenti con i redditi più elevati chiediamo un sacrificio temporaneo finalizzato al risanamento del disavanzo conti del comparto sanitario lasciato senza controllo dalla precedente legislatura.

In sintesi, la manovra 2016 si presenta come un intervento complesso che darà un forte impulso alla ripresa della domanda interna e al rilancio degli investimenti delle imprese e, al tempo stesso, segna un punto di svolta nel controllo strutturale dei conti del comparto sanitario liberando in prospettiva ulteriori risorse per lo sviluppo della regione.

2. Il quadro generale delle entrate e spese

Dal punto di vista contabile il bilancio di previsione 2016 segue le regole del bilancio armonizzato e quindi non è possibile la sua diretta comparazione con quelli precedenti, in particolare per quanto riguarda le imputazioni degli stanziamenti delle assegnazioni statali ed europee.

La Tabella 1 riporta il quadro delle entrate per gli anni 2014-2016 e mostra che complessivamente la manovra ammonta a 7.404 milioni di euro (al netto di accantonamenti e partite di giro), inferiore al dato dell'anno precedente nel quale tuttavia era stato imputato per intero l'ammontare del mutuo infrastrutture (700 mln) e del fondo statale FSC (676 mln) che invece



d'ora in poi, sulla base delle regole del bilancio armonizzato, vengono imputati secondo l'anno di effettiva attuazione all'interno del Fondo Pluriennale Vincolato.

Tab. 1 Quadro riepilogativo delle entrate 2016 e confronto con anni precedenti (milioni €)

ENTRATE	2016	2015	2014
FR - Tributarie, extratributarie, alienazioni, mutui	6.951	6.611	6.004
<i>di cui T. I - Tributi propri e compartecipati</i>	<i>6.133</i>	<i>5.818</i>	<i>5.953</i>
<i>T. III - Entrate extratributarie</i>	<i>66</i>	<i>44</i>	<i>46</i>
<i>T. IV - Alienazioni, trasformaz. di capitali, risc. crediti, trasf. c/cap</i>	<i>23</i>	<i>50</i>	<i>5</i>
<i>T. V - Mutui, prestiti *</i>	<i>729</i>	<i>700</i>	<i>-</i>
AS - Trasferimenti correnti (T. II)	176	158	141
AS - Trasferimenti c/capitale (T. IV)	171	850	1.237
<i>di cui Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013</i>	<i>109</i>	<i>676</i>	<i>1.209</i>
<i>di cui cofinanziamento POR 2014-2020</i>	<i>44</i>	<i>129</i>	<i>-</i>
UE - POR 2014-2020 (T. IV)	71	197	-
<i>di cui FESR</i>	<i>62</i>	<i>127</i>	<i>-</i>
<i>di cui FSE</i>		<i>70</i>	<i>-</i>
UE - Trasferimenti correnti (T. II)	35	1	2
Totale complessivo entrate manovrabili	7.404	7.818	7.383
Accantonamenti di entrata	681	682	578
Partite di giro	155	115	115
TOTALE **	8.240	8.616	8.077

* nel 2016 comprende: 127 mutuo infrastrutture; 386 copertura disavanzo mutuo autorizzato non contratto (perenzioni); 216 anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015

** 2016 al netto di FPV e reimputazioni

Pertanto, il confronto deve essere fatto più correttamente sulle entrate dei Fondi regionali derivanti da tributi propri e da compartecipazioni che nel 2016 ammontano a 6.113 mln in crescita rispetto al 2015 quando erano pari a 5.818 mln. Questo incremento del 5% delle entrate proprie è dovuto per la gran parte agli effetti positivi del ciclo economico sul gettito di spettanza regionale e, per una parte minoritaria, all'incremento dell'addizionale regionale Irpef e Irap approvata in dicembre dal Consiglio regionale e che avrà i suoi pieni effetti solo nel 2017. Va inoltre sottolineato che la positiva conclusione della vertenza entrate dà certezza sulla effettiva disponibilità di competenza e di cassa di queste risorse.

Gli accantonamenti continuano a pesare considerevolmente sulle entrate regionali ammontando a 681 mln per il 2016. Siamo consapevoli che anche la Sardegna deve contribuire al risanamento del debito pubblico nazionale, così come più volte affermato dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze, ma riteniamo che l'ammontare e la durata di questi accantonamenti devono essere rimessi in discussione anche alla luce delle nuove funzioni acquisite dalla regione in campo sanitario (LEA aggiuntivi, farmaci innovativi, integrazione contratti collettivi nazionali) che comportano costi aggiuntivi per i quali alle regioni a statuto ordinario lo stato ha riconosciuto maggiori trasferimenti. Abbiamo pertanto già avviato una interlocuzione con il Governo per la riduzione degli accantonamenti imposti alla Sardegna.

Nella Tabella 2 viene riportato il quadro riepilogativo delle spese previste nel 2016 per le principali strategie del Piano Regionale di Sviluppo che comprende sia le risorse da bilancio (regionali e



assegnazioni statali) sia le risorse aggiuntive dai fondi del programma operativo regionale (FESR, FSE, FEASR) che i piani di interventi infrastrutturali da attuare nel 2016 a valere sul fondo FSC e sul PAC. Complessivamente queste risorse aggiuntive ammontano a oltre un miliardo e rappresentano quindi un forte volano per l'attuazione delle politiche e per il rilancio dell'economia regionale.

Tab. 2. Risorse disponibili per le principali strategie di intervento. 2016. (milioni €)

Strategia	Da Bilancio*	Programmazione Unitaria**	Totale
1. Istruzione	123,8	128,3	252,1
2. Lavoro	83,4	128,8	212,2
3. Competitività del sistema produttivo	306,2	205,5	511,7
<i>Imprese</i>	57,9		
<i>Agricoltura</i>	155,9		
<i>Turismo, cultura e sport</i>	92,4		
4. Sanità	3.365,8	57,5	3.423,4
5. Inclusione sociale	243,2	20,3	263,5
6. Protezione dell'ambiente	397,5	56,1	453,6
7. Infrastrutture e agenda digitale	151,0	361,4	512,4
8. Mobilità	441,3	96,5	537,8
9. Autonomie locali	629,8		629,8
Servizi istituzionali e generali e gestione finanziaria	1.599,2		1.599,2
Totale	7.341,2	1.054,5	8.395,7

* comprende FR e AS

** comprende FESR, FSE, FEASR, PAC e FSC

3. Gli interventi previsti per le principali strategie

Di seguito riportiamo il dettaglio delle spese per le principali strategie del piano regionale di sviluppo, sottolineando come grazie all'approccio della programmazione unitaria le risorse regionali, statali e comunitarie di varia natura si fondono sinergicamente per l'attuazione delle politiche. In altre parole, non si può valutare l'ammontare delle risorse disponibile per una determinata politica guardando unicamente agli stanziamenti presenti nel bilancio regionale perché questo darebbe un quadro fortemente parziale e distortivo.

1. Istruzione


Per la strategia Istruzione nel 2016 sono disponibili complessivamente 252 mln provenienti, in parti quasi uguali, dal bilancio regionale (123 mln) e dalle risorse della programmazione unitaria (128 mln). Al sistema scuola sono destinati 92 mln per l'attuazione del programma Isc@la volto a



ridurre la dispersione scolastica migliorando attraverso un miglioramento delle scuole e favorendo il diritto allo studio e l'accrescimento delle competenze degli studenti e della formazione degli insegnanti. Per il sistema università è stanziato un finanziamento di 109 mln che comprende il contributo alla Università sarde e alle sedi universitarie decentrate, il contributo agli ERSU e il finanziamento delle borse di studio agli studenti universitari, il contributo alla ricerca ed alla mobilità internazionale. Sono inoltre previsti 36 mln per l'APQ conoscenza per la realizzazione di infrastrutture scolastiche e universitarie.

**BILANCIO
2016**

1. Istruzione: 252 milioni



Programmazione Unitaria – Istruzione
DGR 24/10 del 19.05.2015

Ass. Pubblica Istruzione

Ass. Lavoro

Ass. Programmazione

2. Lavoro


Alla strategia lavoro nel 2016 sono destinati 212 mln provenienti per il 39% da risorse di bilancio e per il 61% dai fondi comunitari della programmazione unitaria. Particolare attenzione viene dedicata alle politiche attive del lavoro quali il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità e al sostegno del sistema cooperativistico (23,6 mln), le azioni innovative per l'occupazione (14 mln), e l'occupazione giovanile e femminile (38,9 mln). Proseguono anche gli interventi di flexicurity (21 mln) a favore dei lavoratori fuoriusciti dagli ammortizzatori sociali, il programma welfare to work e i contratti di ricollocazione. Importanti risorse (30,6 mln) vengono destinate alla riorganizzazione ed al funzionamento dei CSL e dell'Agenzia Regionale del Lavoro che dovranno erogare nuovi servizi a favore delle persone in cerca di occupazione e delle imprese al fine di sviluppare percorsi di accompagnamento individuale, orientamento specialistico e inserimento in



azienda. Alla formazione professionale sono attribuiti 19,4 mln per attività in stretto collegamento con la filiera dell'istruzione e delle imprese. Infine viene data continuità alle politiche del lavoro più tradizionali quali cantieri verdi, LSU, cantieri comunali e agli interventi speciali per l'inserimento lavorativo che garantiscono una posizione lavorativa a migliaia di lavoratori con un ammontare di risorse pari a 64,8 mln.

BILANCIO 2016

2. Lavoro: 212 milioni



3. Competitività del sistema produttivo


Un ruolo centrale nel nostro programma di governo è svolto dalle imprese e dalla loro capacità di competere nei mercati aperti realizzando investimenti e innovazione tecnologica e quindi creando nuova occupazione. In questa ottica abbiamo cercato di superare gli inutili steccati tra tipologie di imprese (artigiane, industriali, agricole, del commercio, cooperative, ecc) cercando di sviluppare un approccio unitario che avesse al centro l'impresa e la sua capacità competitiva. Pertanto alla macro-strategie della competitività del sistema produttivo sono destinati nel 2016 ben 512 mln provenienti per il 60% dal bilancio e per il restante 40% dalle risorse della programmazione unitaria. All'interno di questa strategia generale 263 mln sono destinati ai vari strumenti di incentivazione delle imprese in particolare per quanto riguarda le azioni di sviluppo tecnologico e dell'innovazione, i processi di internazionalizzazione, il sostegno agli investimenti delle imprese e delle reti d'impresa. Una particolare attenzione viene destinata al settore delle imprese culturali e del turismo che oltre a poter partecipare ai bandi generali destinati al sistema produttivo



potranno beneficiare di strumenti ad hoc e di fondi specifici di bilancio per un totale di 92 mln. Infine per lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare sono disponibili fondi specifici per 156 mln. Queste azioni di sostegno alle imprese saranno affiancate dagli strumenti di ingegneria finanziaria già operativi e dai nuovi in fase di definizione quali il fondo equity, il fondo start-up, il microcredito, il fondo di garanzia che garantiranno a tutte le tipologie di imprese, comprese quelle di micro e piccole dimensioni, un accesso semplificato e rapido agli strumenti di agevolazione.

**BILANCIO
2016**

3. Competitività del sistema produttivo: **512 milioni**



4. Sanità

Alla sanità nel 2016 sono destinati 3.423 mln che provengono per la quasi totalità dalle risorse del bilancio regionale a cui si aggiungono 57 mln di fondi FSC per investimenti nella rete ospedaliera. In particolare 280 sono destinati alla copertura del disavanzo accumulato negli esercizi precedenti mentre sono assicurate le risorse del fondo sanitario necessarie per la copertura dei LEA e le altre attività obbligatorie quali la mobilità interregionale e le campagne di prevenzione. Nel 2016 sarà pienamente operativo il piano di rientro che garantirà azioni efficaci di contenimento e riduzione della spesa per quanto attiene la rete ospedaliera, la farmaceutica territoriale e ospedaliera, il personale.




5. Inclusione sociale

Alla strategia di inclusione sociale nel 2016 sono destinati 263 mln provenienti in gran parte dei fondi del bilancio regionale. Proseguirà il processo di razionalizzazione degli interventi di sostegno, graduandone l'erogazione in relazioni ai bisogni sulla base di un sistema di monitoraggio delle misure attuate. In particolare gli interventi riguardano il fondo per le non autosufficienze e le disabilità, il fondo per le patologie gravi, il programma Ritornare a casa, i servizi alla persona, il fondo per le povertà estreme. Sarà garantito un costante monitoraggio del grado di efficacia del sistema di valutazione in via di sperimentazione.

**BILANCIO
2016**

4. – 5. Sanità e Inclusione sociale: **3.687 milioni**




6. Protezione dell'ambiente

La strategia di protezione dell'ambiente può contare nel 2016 su 454 mln provenienti per l'88% da fondi di bilancio e per il restante 12% da risorse comunitarie. Tra i principali interventi finanziati troviamo le politiche forestali e per le aree protette (185 mln) che comprende, oltre al funzionamento dell'Ente Foreste, anche azioni per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, il finanziamento della Rete Natura 2000, dei parchi regionali naturali e delle aree SIC. Al monitoraggio e bonifiche ambientali sono destinati complessivamente 45 mln, mentre 28 mln saranno spesi per le politiche di sostenibilità ambientale e transizione verso un'economia circolare. Infine una forte attenzione è posta alle politiche di adattamento climatico e gestione e prevenzione dei rischi (183 mln).



**BILANCIO
2016**

6. Protezione dell'Ambiente: **454 milioni**





7. Infrastrutture e agenda digitale

Uno dei cardini della politica della giunta regionale è il rilancio del sistema economico attraverso un forte piano di interventi infrastrutturali. Per questo è stato avviato nel 2015 il Piano regionale per le Infrastrutture con la contrazione di un mutuo di 700 mln e sono state fortemente velocizzate le procedure (che da anni andavano a rilento) per l'avvio dei lavori relativi ai fondi infrastrutturali FSC 2007-2013 che correvano forti rischi di definanziamento. Grazie a questo impegno la Sardegna nel 2015 è stata una delle regioni italiane col più alto volume di appalti andati a gara ed avviati con gli indubbi vantaggi sul sistema economico e per la qualità dei servizi dei cittadini. Questo impegno prosegue nel 2016 dove saranno destinati alla strategia infrastrutture e agenda digitale 512 mln di cui 151 provenienti dal bilancio regionale e 361 (pari al 71% del totale) dai fondi della programmazione unitaria. Per quanto riguarda le infrastrutture fisiche si proseguirà con gli interventi destinati alla messa in sicurezza delle aree e dei centri abitati più esposti al rischio idrogeologico; al sistema integrato dell'acqua; al sistema viario e di collegamenti interni; al sistema ciclabile; al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici; alla realizzazione di un piano di manutenzioni degli edifici di residenza popolare; al sostegno dei comuni per le piccole opere pubbliche di interesse locale. All'Agenda digitale sono destinati 60 mln per l'adeguamento e potenziamento della rete telematica regionale, per dotare la Sardegna di una rete di banda ultra larga al servizio dei cittadini e delle imprese e per il potenziamento dei servizi informativi regionali.



**BILANCIO
2016**

7. Infrastrutture e agenda digitale: **512 milioni**




8. Mobilità

Alla strategia mobilità nel 2016 sono destinati 538 mln provenienti per l'82% da risorse di bilancio e per il 18% da risorse della programmazione unitaria. Proseguiamo nella politica di rilancio del sistema pubblico di trasporto su gomma (209 mln), inserendo in bilancio la corretta valorizzazione degli oneri aggiuntivi previsti dai contratti (rivalutazione prezzi Istat, oneri del contratto collettivo di lavoro) e destinando le risorse previste per i debiti pregressi con ARST. Per questo obiettivo vengono anche utilizzate le risorse liberate con la privatizzazione di Saremar (prevista entro il primo trimestre 2016) che viene tuttavia accompagnato con adeguati interventi a garanzie dei lavoratori. Prosegue anche la politica di potenziamento del trasporto interno via ferro (94 mln) con la stipula del nuovo contratto con Trenitalia, l'introduzione dei nuovi treni, il completamento dei lavori per le Metro di Cagliari e Sassari. Importanti risorse vengono anche dedicate per assicurare la continuità dei collegamenti con l'esterno via aerea (68 mln) e marittima (42 mln). Infine con l'obiettivo di valorizzare una visione unitaria del sistema dei trasporti vengono destinati 80 mln alle azioni per la mobilità sostenibile, l'intermodalità e l'interscambio.



**BILANCIO
2016**

8. Mobilità: 538 milioni



9. Autonomie locali

La gran parte delle politiche descritte in precedenza hanno una valenza e una ricaduta nei territori e quindi favoriscono lo sviluppo locale. In questa ottica è stata avviata nel 2015 la Programmazione territoriale che vede già pienamente attivi nella definizione dei propri progetti strategici di sviluppo gran parte delle unioni di comuni della Sardegna e con la forte partecipazione del partenariato economico e sociale. La manovra 2016, pur nella situazione di oggettiva difficoltà delle finanze regionali, conferma interamente lo stanziamento del Fondo Unico per gli Enti locali e quote accise per l'energia elettrica (circa 600 mln). Ribadiamo tuttavia l'urgenza che in sede di Conferenza permanente Regione – Enti Locali vengano rivisti i criteri di ripartizione delle risorse, garantendo un maggiore equilibrio tra i comuni e incentivando la formazione delle unioni di comuni al fine di favorire una razionalizzazione di funzioni e spesa. La manovra 2016 inoltre prosegue nella riduzione graduale di alcune spese specifiche dei comuni (compagnie barracellari, scuole civiche di musica, pro loco, bande civiche musicali) in previsione di una loro graduale riconduzione nel pieno ambito di autonoma scelta dei comuni, rafforzando in tal modo il principio della autonomia e sussidiarietà delle funzioni.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziarie

Commi 1-2. Nella disposizione normativa è affermato il principio della programmazione unitaria e l'orientamento dei programmi di spesa al perseguimento degli obiettivi previsti dal Programma Regionale di Sviluppo. Si prevede, infatti, la predisposizione, da parte del Presidente della Giunta o del suo delegato per la programmazione unitaria, di direttive che garantiscano l'unitarietà della programmazione regionale, l'integrazione tra i diversi fondi europei, nazionali e regionali, in particolare per gli strumenti diretti allo sviluppo territoriale e la concentrazione delle risorse.

È previsto, ai fini del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea, lo stanziamento del fondo pari ad euro 81.000.000 da ripartire con decreto dell'Assessore della Programmazione, tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria 2014/2020 secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione.

Comma 3 . Per gli anni 2016-2018 la disposizione autorizza le spese di cui all'allegata tabella C, relative ad interventi previsti da leggi di spesa regionali con onere permanente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna) e della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011).

Comma 4. La disposizione rinvia all'apposita tabella D allegata la determinazione, per gli anni 2016-2018, delle autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna) e della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011).

Comma 5. La norma stabilisce che le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2016-2018, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nel bilancio finanziario gestionale.

Comma 6. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro -1.060 milioni, così come dimostrato nel prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione, redatto sulla base dell'Allegato n. 9 al D.lgs. 118/2011. Al netto del presunto disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto di cui al successivo comma 7, il disavanzo presunto a chiusura dell'esercizio 2015 è pari a 674 milioni. Si evidenzia pertanto un presunto minore disavanzo rispetto a quello rideterminato all'1.1.2015 che, al netto del debito



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

autorizzato e non contratto, era pari a circa 968,6 milioni (art. 4, comma 4, L.R. 31/20015). L'elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e del relativo utilizzo presunto nel corso dell'esercizio finanziario 2016 è allegato alla nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018.

Comma 7. La disposizione autorizza la copertura del presunto disavanzo di amministrazione per debito autorizzato e non contratto determinatosi per effetto dell'accantonamento al Fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti per spese in c/capitale, mediante ricorso all'indebitamento, da contrarre solo per effettive esigenze di cassa. Detto disavanzo, risultante originariamente dal rendiconto 2014, approvato con L.R. n. 23 del 14.9.2015, è stato rideterminato in misura pari a euro 386.283.866,20, al netto degli utilizzi del Fondo effettuati nel 2015 che hanno trovato copertura per effetto del saldo positivo della gestione 2015. A tal fine è autorizzato, per l'anno 2016, il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti e per una durata non superiore a 30 anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati nella missione 50 e programmi 01 e 02.

Commi 8-9. Con i presenti commi si autorizza la contrazione di debito per le finalità collegate al pagamento dei debiti certi, liquidi e esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati al 31 dicembre 2014. La procedura per l'erogazione dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 8 del decreto legge n. 78 del 2015 è tutt'ora in corso di definizione con il MEF. A tal fine sono istituiti nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2017- 2018, il "Fondo speciale per la restituzione della anticipazione concessa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 78 del 2015" " Missione 20 programma 02, e il capitolo di entrata denominato "Entrata da anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015 per pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati al 31 dicembre 2014", categoria 6030100, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 215.657.793,36.

Il Fondo non è soggetto ad impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata, per l'importo della anticipazione erogata al netto della quota capitale già pagata. La quota accantonata al medesimo Fondo deve essere applicata parzialmente al bilancio dell'esercizio successivo per il finanziamento della quota capitale di rimborso dell'anticipazione erogata. La copertura degli oneri per il rimborso dell'anticipazione di liquidità è individuata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 nella missione 50 programma 01 e 02.

L'articolo 2 reca disposizioni per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali

Comma 1. Con Delibera n. 49/31 del 26.11.2013 la Giunta Regionale ha approvato il documento di indirizzo per migliorare l'efficienza energetica in Sardegna 2013 - 2020 (Piano d'azione dell'efficienza energetica regionale PAEER), individuando quattro priorità di intervento tra cui



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“Ricerca, innovazione e sviluppo delle smart grid (reti intelligenti) e di sistemi di accumulo di energia finalizzati allo sviluppo di filiere produttive.”

Al fine di perseguire tale obiettivo la Regione Sardegna si candida a luogo di sperimentazione di nuovi sistemi di gestione integrata dei sistemi elettrici secondo metodologie “intelligenti” da applicare anche nelle comunità locali “smart communities grids”. Tali sistemi infatti sono in grado di massimizzare l'utilizzazione e lo sfruttamento dell'energia rinnovabile prodotta dai generatori distribuiti, modulare l'assorbimento e l'erogazione di potenza durante la giornata in maniera ottimale, consentire la ricarica dei veicoli elettrici. La strategia è confermata con la deliberazione n. 48/13 del 2.10.2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato le linee di Indirizzo Strategico per la redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale e ha individuato tra gli obiettivi prioritari l'“Integrazione e digitalizzazione dei sistemi energetici locali Smart Grid e Smart City”.

Con la norma si stanziavano risorse a favore dei comuni per la sperimentazione e lo sviluppo delle reti intelligenti e di sistemi di accumulo di energia.

Comma 2. Nell'anno 2012 il Comune di Barrali è stato delegato dall'Assessorato regionale dell'Industria alla realizzazione dell'intervento denominato “Realizzazione svincolo di accesso alla zona industriale sulla S.S. 128”; per la realizzazione di dette opere è stata concessa una sovvenzione regionale di € 170.000,00 ed è stato previsto un cofinanziamento comunale pari a € 30.000,00.

Il suddetto intervento prevede il completamento delle opere viarie dell'area PIP, mediante il collegamento della viabilità interna alla zona industriale con la strada statale 128.

Con nota dell'11 marzo 2015 il medesimo Ente ha comunicato che l'ARST e l'ANAS, consultati per il rilascio dei pareri di competenza per la realizzazione dello svincolo stradale, pur esprimendosi favorevolmente in merito alla realizzazione di dette opere, hanno imposto delle prescrizioni tali da comportare un incremento dei costi pari a € 163.650.

Con la medesima nota, nell'evidenziare l'impossibilità per l'Amministrazione comunale di sostenere i maggiori oneri, si rappresenta che in assenza di un ulteriore finanziamento da parte della Regione, il Comune dovrà rinunciare all'opera finanziata; detta rinuncia comporterebbe la permanenza della situazione di pericolo dovuta sia alla presenza di un'intersezione a raso per l'accesso alla zona industriale, sia alla presenza di due innesti a raso nella stessa tratta della strada statale 128. Lo stanziamento autorizzato con la presente norma serve per integrare la sovvenzione già concessa, in modo da consentire la realizzazione dell'opera.

Commi 3-5. Il comma 3 introduce misure di sostegno alla filiera cerealicola attraverso il finanziamento per il 2016 di azioni promosse da soggetti aggregati.

Il comma 4 autorizza la spesa da destinare all'adeguamento del software web-based “Carburanti Agricoli”, sviluppato nel 2006 in seguito ad una iniziativa di riuso e integrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR). Il procedimento per l'assegnazione dei carburanti agricoli ad accisa agevolata è definito dagli indirizzi, dalle linee guida e dal manuale delle procedure approvati con i Decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1152 del 26/11/2006 e n.2109 del 06/12/2011.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Negli anni l'applicativo web si è rivelato un importante strumento per l'attuazione della semplificazione amministrativa e la riduzione dei tempi di esecuzione del procedimento. Esso è attualmente utilizzato da oltre 200 utenti, che gestiscono le richieste di circa 20.000 beneficiari dell'agevolazione, suddivisi fra aziende agricole, imprese agromeccaniche, cooperative, consorzi, enti pubblici, ecc.

Negli ultimi tempi è emersa l'indifferibile necessità di una revisione del procedimento amministrativo, al fine di recepire integralmente i recenti mutamenti normativi introdotti con le leggi di stabilità degli ultimi anni e con i decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15.01.2014, del 08.08.2014 e del 17.11.2015.

Tale circostanza rende necessario prevedere il conseguente adeguamento del software, per il quale è inoltre opportuno un rinnovamento tecnologico e architettonico finalizzato all'adozione delle moderne tecnologie ICT, all'incremento della capacità di cooperazione applicativa con gli altri sistemi informativi di riferimento e alla diffusione di dati in modalità aperta, anche al fine di rispondere ai vincoli imposti dal quadro normativo per l'e-government e l'informatica nella pubblica amministrazione. Per tale finalità è previsto lo stanziamento per il 2016 di euro 200.000. Il comma 5 consente l'utilizzo delle eventuali economie che dovessero accertarsi dopo il ristoro dei danni provocati dagli eventi alluvionali del novembre 2013 per indennizzare danni causati da eventi calamitosi verificatisi in anni successivi.

L'articolo 3 reca disposizioni nel settore ambientale e del territorio

Comma 1. La norma autorizza lo stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 al fine di consentire l'applicazione del meccanismo premialità/penalità. Tale meccanismo, attivato dalla Giunta regionale sin dal 2004, si è rivelato lo strumento più efficace a disposizione della Regione per il conseguimento dei prestigiosi risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata, che hanno proiettato la Sardegna all'ottavo posto a livello nazionale. In sostanza i Comuni vengono premiati o penalizzati trimestralmente sulla tariffa di smaltimento dell'indifferenziato in funzione della percentuale di raccolta differenziata conseguita. Si sottolinea inoltre che le riduzioni tariffarie applicate ai Comuni si ripercuotono in minori tasse per i cittadini e ciò costituisce oramai uno strumento di sensibilizzazione verso il conseguimento di migliori performance ambientali. Attualmente la maggioranza dei Comuni sardi si trova in premialità pertanto il meccanismo non si autofinanzia più attraverso le penalità dei Comuni non virtuosi; pertanto il mantenimento in vigore del meccanismo comporta la necessità che la Regione introduca delle risorse proprie nel flusso finanziario che regge il sistema.

Comma 2. Gli ecocentri o centri di raccolta costituiscono delle strutture a supporto delle raccolte differenziate dei Comuni, in quanto permettono ai cittadini di conferire, indipendentemente dagli orari del servizio pubblico, tipologie di rifiuti che il gestore della raccolta non ritira a domicilio ovvero tipologie di rifiuti per i quali i ritiri avvengono ad orari o con frequenze non comodi per gli utenti. Essi sono costituiti da un insieme di cassoni scarrabili in cui i cittadini conferiscono i rifiuti attraverso un sistema di rampe; sono dotati dei necessari presidi per prevenire inquinamenti dei



suoli, delle falde o dell'aria. Il Piano regionale prevede la realizzazione di almeno un ecocentro in ogni Comune della Sardegna; attualmente risultano finanziati circa 200 centri di raccolta, pertanto la norma si pone l'obiettivo di contribuire a completare la dotazione impiantistica sarda attraverso il finanziamento di queste strutture per le quali i Comuni inoltrano costantemente delle richieste di finanziamento.

Comma 3. La Regione Sardegna è dotata di un Piano regionale di bonifica di siti inquinati redatto dalla Giunta regionale nel 2003. Tale Piano ha individuato i siti potenzialmente contaminati del territorio regionale, tra cui circa 400 discariche monocomunali: in sostanza prima dell'entrata in vigore della pianificazione regionale dei rifiuti urbani degli anni '90, ogni Comune aveva una discarica in cui venivano conferiti i rifiuti raccolti; tali discariche non posseggono i presidi costruttivi prescritti per le discariche contemporanee, pertanto nel tempo si sono riscontrati alcuni fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee o dei suoli che impongono di indagare ogni discarica e verificare se la stessa costituisce una fonte di inquinamento. La norma in commento autorizza il finanziamento di apposite attività di caratterizzazione e/o messa in sicurezza di emergenza ai Comuni proprietari delle discariche secondo le priorità stabilite nel Piano regionale.

Comma 4. Con la Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 sono state dettate le linee d'indirizzo generale per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

Con deliberazione n. 32/5 del 04.06.2008, ai sensi della Legge regionale n. 22/05, sono state approvate le "Direttive regionali per la redazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".

La Legge regionale 22/05, all'art.6, autorizza l'Amministrazione regionale ad attuare un programma straordinario per la bonifica dei propri immobili e di quelli degli Enti regionali, nonché a finanziare a favore degli enti locali, degli enti pubblici e degli enti pubblici economici, un programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali sia presente amianto e le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare il rilascio di fibre libere e di polveri.

La medesima Legge regionale prevede la possibilità di concedere alle amministrazioni provinciali risorse finanziarie, da ripartire annualmente, per la concessione di contributi (pari al 100 % della spesa ammessa) agli enti locali e ai loro consorzi per l'effettuazione di interventi di bonifica su immobili o infrastrutture pubbliche. La Legge regionale 22/05, inoltre, autorizza l'Amministrazione regionale:

- a concedere finanziamenti, in favore degli enti locali e degli enti pubblici economici, del programma straordinario per la bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua nei quali è presente amianto, le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter determinare il rilascio di fibre e di polveri;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a concedere alle Amministrazioni provinciali delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di bonifica da amianto negli immobili dei privati cittadini, da assegnare con procedure di bando pubblico sino alla concorrenza massima del 60 per cento

La presente norma autorizza la spesa (1.200.000 euro nel 2016) per l'avvio dei primi interventi urgenti di bonifica da amianto previsti dal suindicato Piano regionale recentemente approvato.

Comma 5. Considerato il rilievo rivestito, l'indicato stanziamento si rende necessario al fine di consentire il dovuto trasferimento delle risorse finanziarie a supporto delle aree marine della Sardegna nel sostenimento degli oneri derivanti dalla gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) marini di recente istituzione e per favorire la creazione della rete delle Aree Marine Protette.

Comma 6. La somma stanziata (800.000 euro per ciascuna annualità 2016-2108) è necessaria per coprire le spese relative all'aggiornamento e predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, in origine finanziati con la misura 323 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, che non si concluderanno entro dicembre 2015 a causa dei ritardi accumulati per le gravi difficoltà incontrate dai Comuni nella predisposizione degli stessi, legate sia al patto di stabilità e all'impossibilità di anticipare le somme, sia per problemi di tempistica legati alle procedure della Valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza.

Comma 7. Si prevede lo stanziamento di risorse per le annualità 2016-2016 per garantire la gestione delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali.

Comma 8. La presente disposizione risponde all'esigenza di garantire la gestione, l'implementazione e la manutenzione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) Sardegna che è stato individuato come strumento per assicurare interessi trasversali. A titolo esemplificativo si ricorda la creazione per l'Assessorato Industria dei cruscotti dei Bilanci Energetici Regionali, per il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del burden sharing sulle fonti rinnovabili. Inoltre, nel DDL sulla riorganizzazione dell'Ente Foreste, è previsto che il Sistema Informativo Forestale Regionale faccia parte integrante del SIRA Sardegna, quindi occorrono risorse per garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Commi 9-11. Con queste risorse si intende dare continuità alle azioni intraprese nella precedente programmazione e a quanto stabilito nel programma regionale di sviluppo, realizzando azioni di educazione alla sostenibilità sulle varie tematiche (rifiuti, biodiversità, energia, acqua ecc.) al fine di facilitare il cambiamento verso stili di vita più sostenibili, con il coinvolgimento dei Centri di educazione all'ambiente e alla sostenibilità. Inoltre si intende potenziare il Sistema Regionale IN.F.E.A. (il Centro Regionale di Coordinamento, Nodi e CEAS quali strutture di servizio multifunzionali radicati nel territorio di riferimento), regolamentare il ruolo e le funzioni dei soggetti appartenenti al Sistema ecc.

Si finanziano inoltre alcune linee di attività del Piano di azione ambientale regionale (PAAR). Il Piano persegue la sostenibilità ambientale costruendo azioni innovative e di supporto alla



programmazione regionale. All'interno del Piano sono state individuate diverse azioni prioritarie (cambiamenti climatici, natura, biodiversità e difesa del suolo, ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti) nonché alcuni interventi trasversali. In particolare si intendono realizzare azioni sugli acquisti pubblici ecologici, sulla mobilità sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici ecc.

Con queste risorse si intende infine attivare un servizio di assistenza tecnica per il supporto all'aggiornamento del SIQUAS, regolamentare il Sistema regionale INFEAS, per predisporre il Programma operativo triennale INFEAS 2016/2018 e per l'aggiornamento del PAAR e l'animazione nel territorio. Inoltre si intende organizzare nel corso del 2016 la seconda conferenza regionale di educazione alla sostenibilità come momento fondamentale per la condivisione per una comune strategia da parte di tutti gli attori interessati allo sviluppo del Sistema IN.F.E.A.S.

Comma 12. La Regione adotta una strategia complessiva per definire tutte le azioni necessarie per contrastare e mitigare i cambiamenti climatici in osservanza dei protocolli internazionali e per dare piena attuazione alla strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. In relazione alla complessità, articolazione e multidisciplinarietà della problematica fortemente strategica per le notevoli implicazioni sociali e culturali connesse, è istituito presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente il nucleo (cabina di regia) di coordinamento tecnico e organizzativo con il compito di coordinare, attivare, correlare, monitorare tutte le molteplici azioni legate all'adattamento, alla mitigazione e al contrasto dei cambiamenti climatici. Al tal fine si rende necessario prevedere sul bilancio regionale per le annualità 2016-2017-2018 uno stanziamento di euro 300.000 annui.

Commi 13-14. Il decreto legislativo n. 36/2003 costituisce il recepimento della direttiva comunitaria relativa alla costruzione e alla gestione delle discariche di rifiuti. Il decreto descrive i necessari presidi costruttivi di una discarica, individua i contenuti di un'autorizzazione, prescrive le modalità gestionali e dispone che una discarica debba essere controllata per 30 anni dopo la sua chiusura (periodo di post-gestione) mediante lo svolgimento delle necessarie verifiche e delle analisi sulle matrici ambientali potenzialmente impattate. I titolari delle discariche sono tenuti ad accantonare le risorse necessarie alla post-gestione degli impianti durante la loro vita utile attraverso un'opportuna quota delle tariffe. La discarica pubblica per rifiuti urbani di Bono, in località Monte Pazzo e di proprietà della Comunità Montana del Goceano, e quella di Carbonia, in località Sa Terredda e di proprietà del Comune di Carbonia, hanno subito l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2003 al termine della sua vita utile pertanto il gestore della discarica non ha avuto il tempo materiale per accantonare le risorse necessarie per realizzare la copertura finale degli abbancamenti e per la gestione post-operativa. In particolare con la norma in commento si autorizza l'erogazione di un contributo di parte corrente alla Comunità Montana del Goceano e al Comune di Carbonia al fine di procedere con le necessarie verifiche della fase di post-gestione della discarica, anche alla luce del fatto che i Comuni che prima conferivano all'impianto non intendono contribuire finanziariamente alle attività cui sono tenuti i proprietari.

Commi 15. Si riformula quanto già autorizzato con l'articolo 25 L.R. 5/2015 recante: "... È



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

autorizzata, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, la spesa di euro 200.000 destinata allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo in attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 (UPB S04.02.001)".

Si premette che nell'ambito dell'attuazione della Direttiva Comunitaria 676/91/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ha approvato il Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di Arborea. Tale Piano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006, impone che la provincia di Oristano e il dipartimento ARPAS di competenza effettuino attività, in aggiunta all'ordinario, di monitoraggio e controllo dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso Programma per le quali è stata manifestata la necessità di risorse umane e finanziarie dedicate, in ultimo con le note del novembre 2015. Pertanto in prosecuzione si ritiene opportuno e necessario programmare con gli enti deputati il contributo stimato in € 600.000,00 per il triennio a copertura dei relativi costi.

Comma 16. La norma prevede il finanziamento di € 100.000,00 al Consorzio di Bonifica della Nurra per l'annualità 2016 al fine del ripristino della funzionalità delle opere di regolazione idraulica finalizzate anche alla produttività realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich.

Commi 17-18. Si rappresenta che oramai da anni i Comitati Ministeriali non prevedono alcun trattamento economico per i propri componenti. In armonia con quanto avviene a livello nazionale, si ritiene che il trattamento economico previsto per i componenti dei Comitati Provinciali Faunistici e del Comitato Regionale Faunistico, previsto all'art. 15 e all'art. 10 della L.R. 23/98 sia da ritenersi superato sulla base dei recenti principi di revisione della spesa pubblica. Per tali motivi si propone una modifica della Legge in tal senso (abrogazione del trattamento economico per i Componenti dei Comitati Provinciali Faunistici e del Comitato Regionale Faunistico).

Commi 19-20. Queste due norme consentono la commercializzazione per fini alimentari, dei capi di fauna selvatica abbattuti o catturati nei piani di controllo/eradicatione regolarmente autorizzati, nel rispetto della normativa sanitaria vigente. Tale previsione è peraltro prevista in moltissime Regioni Italiane a fronte di una normativa sanitaria che disciplina in modo rigoroso la materia.

Commi 21. La L.R. 4 Febbraio 2015, n.4 relativa a "Istituzione dell'Ente di governo d'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla L.R. n.19 del 2006" all'art.5, c.1 così cita: ". La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito". Pertanto al fine di dare attuazione a quanto riportato nel dettato normativo è necessario avviare un'attività specifica di analisi e studio del SII



nella Regione Sardegna che comprende diverse competenze e che si articolerà sulle due annualità 2016/2017.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Comma 1. Con deliberazione della Giunta regionale n. 38/9 del 28.7.2015 è stato adottato il DDL concernente “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)” con lo scopo di rendere coerente la normativa regionale attualmente vigente in materia di programmazione e controllo degli enti del sistema sanitario regionale con le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 118/2011, tuttavia tale provvedimento non è stato ancora sottoposto all'esame consiliare. Nelle more dell'approvazione di tale disposto normativo, pertanto, si rende necessario intervenire con la presente proposta normativa.

Comma 2. L'art. 9, comma 1, della L.R. 16 dicembre 2005, n. 22, stabilisce “1. È istituito presso l'Osservatorio regionale epidemiologico di cui alla legge regionale 6 maggio 1991, n. 16, il Centro operativo regionale per la rilevazione dei casi di mesotelioma in Sardegna di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, la cui organizzazione è dettagliata nel Piano regionale di cui all'articolo 2”.

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP), approvato con Intesa rep. Atti n. 156/CSR dalla Conferenza Stato Regioni il 13.11.2014 e recepito dalla Regione Sardegna con DGR n. 53/28 del 29.12.2014, prevede la “estensione in tutte le Regioni del campo di attività del Centro Operativo Regionale (COR) alla rilevazione dei casi di sospetta neoplasia professionale previsti dall'art. 244 comma 3 del D.lgs. 81/08 (oltre ai mesoteliomi, i casi di neoplasia delle cavità nasali e dei seni paranasali, nonché di neoplasia a più bassa frazione eziologica”.

In ottemperanza al PNP, il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato con DGR n. 30/21 del 16.6.2015, prevede all'Azione P-7.2.2 l'estensione del campo di attività del COR Sardegna - previa modifica della L.R. 16 dicembre 2005, n. 22, art. 9, c.1. - alla rilevazione e registrazione dei casi di sospetta neoplasia professionale previsti dall'art. 244, c. 3, lett. b) e c) del D.lgs. 81/08 ossia, rispettivamente, dei casi di tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali, facenti capo al Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS), e dei casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica.

Comma 3. Il finanziamento è funzionale al miglioramento delle competenze chirurgiche del personale neospecializzato attraverso percorsi di apprendimento esperienziale.

Commi 4-5. La disposizione si rende necessaria al fine di uniformare le norme relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, infatti nella legge finanziaria 2015 non era stata prevista la sostituzione dell'articolo della legge regionale n. 10/2006 che regola i meccanismi di finanziamento delle Aziende del sistema sanitario regionale e ciò ha comportato il coesistere di due norme distinte.



Inoltre, è stato meglio regolamentato il passaggio della deliberazione recante i criteri di riparto alla competente commissione consiliare per il relativo parere, in quanto non era previsto, nella finanziaria 2015, un termine entro il quale detto parere doveva essere reso.

Comma 6. L'art. 1, comma 6 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 ha stanziato euro 103.000.000, al fine di consentire alle Aziende del SSR il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, dalla legge n. 89 del 2014, e garantire conseguentemente il rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali del Servizio sanitario regionale. Tali risorse erano state destinate inizialmente all'abbattimento degli ammortamenti non sterilizzati a tutto il 2011. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che la procedura di abbattimento degli ammortamenti non sterilizzati avviata con il MEF non è andata a buon fine anche a seguito del recente pronunciamento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 181/2015, ha annullato il rendiconto del 2013 della Regione Piemonte e ha dichiarato illegittime alcune norme finanziarie adottate per utilizzare le risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL 35/2013, si ritiene necessario che la somma stanziata ed erogata alle Aziende sanitarie, contabilizzata nei relativi patrimoni netti, debba essere destinata prioritariamente all'abbattimento delle perdite pregresse. La soluzione normativa proposta ha la finalità di favorire l'abbattimento delle perdite pregresse rinviando ad una successiva fase la copertura degli ammortamenti non sterilizzati, tenendo distinte le due procedure di ripianamento e costi.

Comma 7. Il presente comma è finalizzato a non gravare le Aziende sanitarie della spesa sostenuta per l'acquisto dei farmaci innovativi facendo ricadere i relativi costi nei bilanci, nel rispetto del principio della competenza economica.

Comma 8. La disposizione si rende necessaria quale norma di razionalizzazione e contenimento della spesa, al fine di limitare per quanto possibile il generarsi di interessi passivi nel caso di ricorso all'anticipazione di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 32/2015.

L'utilizzo delle risorse vincolate per far fronte a temporanee esigenze di liquidità, previo vincolo di una quota parte di anticipazione, è stato mutuato dalla normativa degli Enti Locali (art. 195 del TUEL) e assicura in ogni caso la disponibilità delle risorse finanziarie per il pagamento delle somme soggette a vincolo di destinazione.

Comma 9. La presente norma è finalizzata a garantire la chiusura del P.O. Marino e la riallocazione negli altri presidi afferenti all'area metropolitana di Cagliari dei reparti in esso contenuti.

Commi 10-12. Le norme relative al Fondo per la non autosufficienza prevedono per il triennio 2016/2018, nei limiti degli stanziamenti annuali e nel rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio la ripartizione delle risorse tra i comuni in base a criteri di assegnazione che saranno definiti con delibera di Giunta avendo riguardo prioritariamente all'incidenza della disabilità sulla popolazione residente, stabilendo la misura della compartecipazione alla spesa, gli obiettivi da raggiungere, le modalità di monitoraggio e di rendicontazione della spesa, la revisione delle linee



guida degli interventi al fine di rendere più efficace la risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti.

Con riferimento agli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie (legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali"), legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, legge regionale n. 12 del 2011), si stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, determina i limiti di reddito, mediante l'applicazione dell'ISEE, e la misura dei benefici, ridefinendo i criteri di riconoscimento delle provvidenze e dei rimborsi spese, ora determinati in maniera differente nelle diverse leggi, allo scopo di garantire equità e omogeneità di applicazione in relazione alle condizioni di bisogno dei beneficiari. Si stabilisce inoltre che le sovrapposizioni degli interventi previsti dal Fondo determinano incompatibilità o parziale riduzione degli importi riconoscibili con modalità stabilite con delibere di Giunta.

Commi 13-14. Le risorse destinate al sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di disagio saranno integrate con quelle a ciò finalizzate dalla legge di Stabilità 2016, in cui è previsto uno stanziamento aggiuntivo rispetto al 2015 di 600 milioni di euro complessivi. A seguito degli approfondimenti condotti nell'ambito dei lavori del gruppo di cui al Decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità prot.1514 n.19 del 7/5/2015 si è preso atto della necessità di programmare gli interventi di sostegno della persona con problemi di salute mentale sulla base di specifici piani socio riabilitativi rimettendo gli interventi legati alla condizione di povertà agli interventi degli enti locali territoriali. Pertanto l'erogazione monetaria di cui agli art.6 e seguenti della LR 15/92 e successive modifiche è da ricondursi al programma annuale di sostegno della povertà nell'ambito del quale saranno ridefiniti i criteri di erogazione, gli importi e le soglie di accesso. Conseguentemente gli articoli dell'assistenza economica di cui alla LR 15/92 (Misura del sussidio (art.6), Infermità riconosciute (art.7), Competenza equipe dipartimentali (art.8), Stato di bisogno economico (Art.9), Misura del sussidio economico (art.10), Procedimento di concessione del sussidio (art.11), Costituzione presso i comuni del fondo per l'erogazione del sussidio (art.12), verifica delle condizioni cliniche ed economiche (art.13), istruttoria dei ricorsi (art.15), Ricorso (art.16) sono abrogati

Pertanto gli interventi del programma povertà dovranno includere una linea specifica per coloro che sono in carico ai centri di salute mentale o per le famiglie i cui minori sono seguiti dal UONPIA. Gli interventi potranno essere di mero sostegno economico se rivolti alle persone in condizione di bisogno economico senza autonomia lavorative o di sostegno all'inserimento lavorativo se rivolti a persone con autonomie residue.

Gli interventi attivati dalle ASL in raccordo con gli enti locali saranno orientati alla realizzazione di piani di intervento socio-riabilitativo individuali o per piccoli gruppi con esigenze terapeutiche in favore di persone con disturbo mentale in carico ai centri di salute mentale e unità operative di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (UONPIA). I piani di intervento prevedono il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative, di socializzazione per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita



Comma 15. Nella legge finanziaria 2015 era previsto uno stanziamento di 1.400.000 euro a favore dell'Ipab S. Giovanni Battista di Ploaghe. Il finanziamento era finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali e impiantistici necessari per la messa in sicurezza e la piena agibilità dei locali. Poiché è ancora in corso la procedura che prevede l'estinzione dell'Ipab di Ploaghe con trasferimento dei beni e delle funzioni alla Asl 1 di Sassari, la norma prevede che il finanziamento sia mantenuto nel 2016 e assegnato all'Asl1. Pertanto, non opera la revoca del finanziamento prevista dall'art. 29, comma 24, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5.

Comma 16. La norma prevede quali destinatari degli interventi finalizzati alla realizzazione di attività di rieducazione e riabilitazione sociale per minori inseriti nel circuito penale l'Istituto Penale Minorile e il Centro per la Giustizia Minorile. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire il programma degli interventi.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di enti locali, pianificazione paesaggistica e urbanistica, edilizia residenziale pubblica e lavori pubblici

Commi 1-2. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema delle autonomie locali, che prevede una più razionale organizzazione del governo dei diversi ambiti territoriali e il superamento delle province, si rende opportuno introdurre alcune modifiche al sistema dei finanziamenti attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni .

È confermata la quota del fondo unico destinata ai comuni, mentre la riserva del 3 % in favore delle gestioni associate, prima ricompresa nella quota del fondo dei comuni, è quantificata separatamente e sommata a quella destinata, sino al loro superamento, alle province.

Pertanto, tenuto conto del processo di riforma in atto e fatta salva la maggiore quota di 500.000 euro in favore dell'amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN, la ripartizione dei trasferimenti in favore delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata, e, fino al loro superamento, delle province, è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione – Enti locali.

Si conferma, quindi, anche per il 2016 l'importo complessivo dei trasferimenti in favore del sistema delle autonomie locali per l'ammontare di euro 600.000.000, comprensivi anche della quota relativa all'addizionale per l'energia elettrica pari a euro 49.129.000 il cui stanziamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) è confluito in apposito capitolo del bilancio regionale e, pertanto, è da considerarsi aggiuntivo al fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

Commi 3. La disposizione comporta la riprogrammazione delle risorse già stanziata nel triennio 2015-2017, con scorrimento e rimodulazione degli importi per il triennio 2016-2018. La dotazione del capitolo SC04.2442 è destinata alla copertura finanziaria degli appalti di servizi e forniture che



saranno indetti nel corso dell'anno 2016. L'appalto avrà ad oggetto la realizzazione di un sistema informativo di supporto per l'individuazione, integrazione, gestione e consultazione dei beni paesaggistici della Sardegna, finalizzato ad agevolare le funzioni di tutela e gestione amministrativa del paesaggio e del Territorio in generale e quelle di gestione del Piano Paesaggistico Regionale. Nell'appalto si prevede di implementare e migliorare, dal punto di vista quali-quantitativo, le banche dati esistenti, in primo luogo completando e correggendo gli attributi dei dati anche dal punto di vista della localizzazione geografica e in secondo luogo individuando sul territorio tutti i beni paesaggistici non ancora mappati e che saranno oggetto di copianificazione con il MIBACT. Il sistema informativo e i servizi di catalogazione richiesti saranno utile supporto per i Comuni impegnati nell'attività di pianificazione.

Commi 4. La prima parte della disposizione comporta la riprogrammazione delle risorse già stanziata nel triennio 2015-2017, con scorrimento e rimodulazione degli importi per il triennio 2016-2018. La dotazione del capitolo SC04.2614 è destinata al finanziamento delle politiche di valorizzazione dei centri storici della Sardegna. Con determinazione n. 2460 del 24 settembre 2015 è stato pubblicato il bando "Legge regionale 13/10/1998, n.29 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna". Bando 2015 - Finanziamento di programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana", nel corso dell'anno saranno individuati i Comuni beneficiari, cui saranno destinate le risorse predette.

La seconda parte della disposizione comporta la riprogrammazione delle risorse già stanziata nel triennio 2015-2017 e ne incrementa la dotazione complessiva. Le risorse stanziata sul capitolo SC04.2630 saranno destinate, in via prioritaria, al finanziamento dei programmi integrati per il riordino urbano al fine di conseguire la riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni e di tessuti edilizi disorganici, incompiuti, parzialmente utilizzati o degradati, favorendo il miglioramento della qualità dell'abitare, anche attraverso l'incremento della dotazione degli standard.

Commi 5. La disposizione è finalizzata a garantire le risorse finanziarie necessarie alla verifica e adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale Primo ambito omogeneo (ambito costiero) e alla elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale Secondo ambito omogeneo (zone interne). Le risorse stanziata consentiranno altresì il finanziamento delle fasi di ascolto e partecipazione e le spese di stampa e pubblicazione.

Commi 6. La disposizione è finalizzata a consentire la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna all'organizzazione della ventesima edizione della Conferenza dell'Associazione Scientifica per le Informazioni Territoriali e Ambientali (ASITA), in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta Regionale in data 22 settembre 2015 (deliberazione n. 46/20).

Comma 7. La legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha previsto interventi di edilizia agevolata-convenzionata stabilendo, per la costruzione di nuovi alloggi a cura di cooperative edilizie, la concessione di contributi in conto capitale da riconoscere in un'unica soluzione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La norma proposta riguarda le cooperative a proprietà indivisa ovvero quelle cooperative che assegnano gli alloggi ai propri soci in godimento permanente. Per tali cooperative è prevista la concessione di un contributo pari al 30% del costo convenzionale (costo dell'intervento calcolato in base ai cd. massimali di costo vigenti al momento dell'inizio lavori) e di un' "anticipazione" pari al 30% del medesimo costo. L'anticipazione, rivalutata in base agli indici ISTAT, è restituita a partire dal 31mo anno successivo, senza interessi in quindici annualità.

La L. 179/1992 all'art. 18 disciplina l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle sole cooperative a proprietà indivisa che hanno ottenuto il contributo prima dell'entrata in vigore della legge (15.03.1992), lasciando prive di tale opportunità le altre cooperative.

La presente norma dà la possibilità ai soci assegnatari delle cooperative escluse (n. quattro in tutta la Sardegna) di acquisire la proprietà degli alloggi.

Inoltre, con la presente norma, oltre a soddisfare le richieste di alcuni soci di cooperative indivise, si perseguono altre due finalità:

- la semplificazione delle procedure. Si evidenzia che gli interventi oggetto della norma risultano conclusi nel 2002. Ciò significa che la restituzione quindicennale dell'anticipazione a partire dal 31mo anno dovrebbe avvenire dal 2033 al 2048;
- il recupero anticipato delle somme da parte della Regione rispetto ai tempi previsti dalle norme vigenti. Nel caso di restituzione dell'anticipazione in un'unica soluzione al momento dell'autorizzazione della trasformazione, la Regione recupererebbe circa euro 2.050.941,05 (somma calcolata senza rivalutazione né sconti).

Gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata rientrano nella materia dell'edilizia residenziale pubblica (ERP). L'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente dopo la riforma del 2001 del titolo V, ha indicato al comma 1 le materie di competenza esclusiva dello Stato, al comma 2 le materie di legislazione concorrente (alla Regione spetta la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato) e al comma 4 la cd. competenza regionale residuale (spetta alle Regioni la potestà legislativa per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato).

L'art. 117 non indica l'ERP né tra le materie di legislazione esclusiva statale, né tra quelle di legislazione concorrente, con la conseguenza che le relative competenze ricadono nelle materie comprese nella legislazione residuale delle Regioni. A tale riguardo si rinvia alla Deliberazione n. 20/2011/G del 20 dicembre 2011 della Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.

Comma 8 In analogia a quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 35 regionale 23 dicembre 2015 sul "rischio idrogeologico" si rende necessario aggiornare la norma già presente nella legge regionale 7 agosto 2005, n. 7, art. 6, comma 24 (che prevedeva uno specifico accantonamento in sede di programmazione degli interventi per far fronte alle spese di monitoraggio dei programmi). L'esigenza prioritaria di assicurare una efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche (che come noto sono sempre più subordinati a procedure autorizzative e concertative



complesse) rende necessario attivare azioni di monitoraggio e assistenza tecnica, nonché l'utilizzo di strumenti informatici adeguati.

A tal fine, come già previsto con la recente legge regionale n. 35 del 23/12/2015 si prevede l'utilizzo di un accantonamento massimo pari all'1,5% dei quadri economici per far fronte alle suddette esigenze.

Comma 9. L'istituzione di strutture operative commissariali a termini della legislazione vigente (L. 225/92 e D.L. 91/2014) pone l'esigenza di realizzare con la massima possibile celerità interventi urgenti nel settore della protezione civile e della sicurezza idrogeologica.

Tale esigenza mal si concilia, a volte, con l'obbligo normativo di acquisire pareri da organismi tecnici consuntivi, quale l'U.T.R. dei LL.PP. ex legge regionale n. 5/2007; pareri che, con pari garanzie, possono essere rilasciati dalle strutture tecniche degli uffici commissariali, qualora insediate.

Comma 10. La legge regionale 26 luglio 2007, n. 5 ha istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture di interesse regionale. I compiti dell'Osservatorio sono specificati all'art. 63 della citata legge regionale, come di seguito riassunti:

- provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernente i lavori pubblici, servizi e forniture su tutto il territorio regionale;
- determina annualmente i costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere, manufatti, tipi di lavorazione etc provvedendo a specifica pubblicazione;
- pubblica i programmi triennali dei LLPP predisposti dalle Amministrazioni aggiudicatrici e semestralmente l'elenco dei lavori pubblici affidati;
- promuove il realizzazione di collegamenti informatici con le amministrazioni aggiudicatrici;
- provvede alla formazione di appositi archivi da mettere a disposizione delle amministrazioni.

L'Osservatorio, quale organismo deputato, per legge, ad acquisire e rendere pubblici i dati concernenti gli appalti di interesse regionale, provinciale e comunale, svolge pertanto, a regime, un ruolo nevralgico di supporto alle amministrazioni, nella semplificazione degli adempimenti prescritti, garantendo la più ampia pubblicità, trasparenza ed accessibilità alle informazioni.

In questo senso, l'Osservatorio rappresenta uno strumento indispensabile, nell'ottica del legislatore statale (art. 7, d.lgs. n. 163/2996) e regionale:

- a) per garantire l'espletamento di processi di controllo e vigilanza nel mercato degli appalti, consentendo di monitorare il sistema (in linea con le azioni di modernizzazione della pubblica amministrazione, avviate a livello statale e, nello specifico, con i principi e le finalità dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale -d.lgs. 82 del 7.3.2005, così come aggiornato dal d.lgs. 235 del 30.12.2010) e di agevolare le pratiche ed azioni volte a contrastare il diffondersi dei fenomeni di corruzione nella P.A.
- b) per disporre, attraverso l'acquisizione delle informazioni sull'intera filiera del ciclo degli appalti, e le conseguenti elaborazioni, dei necessari strumenti di previsione degli investimenti territoriali, leva indispensabile per direzionare le politiche di sviluppo in favore del sistema delle imprese e dello sviluppo dei territori.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nell'attuale regolamentazione è presente un disallineamento tra le disposizioni di legge regionale e statale sotto il profilo dei termini, delle soglie e degli ambiti applicativi degli obblighi di comunicazione, determinatosi in seguito a sopravvenute disposizioni normative. L'attuale disposizione di legge regionale istitutiva dell'Osservatorio, inoltre, non reca alcun riferimento all'esercizio delle funzioni in qualità di sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici operante nell'ambito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 9 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni.

Nelle more di un intervento organico di riforma della legge regionale n. 5 del 2007, ed al fine di pervenire in tempi stretti alla stipula del Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) e la Regione Sardegna per l'avvio formale della sezione regionale dell'Osservatorio nazionale, con il presente disegno di legge si intende da un lato, superare il disallineamento tra la normativa regionale e la normativa statale e, dall'altro, chiarire che l'Osservatorio regionale opera anche come sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 9 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni.

L'articolo 6 reca interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport

Comma 1. La norma prevede la conferma dei finanziamenti regionali per la realizzazione dei progetti in essere per la gestione degli Istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi, musei, siti archeologici...), con la copertura delle spese fino al 85 per cento del costo del personale impiegato.

Comma 2. La norma consente di garantire un intervento immediato per fronteggiare le emergenze del territorio al loro verificarsi.

Comma 3. La legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha disposto la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", costituendo "il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale" (articolo 1, comma 1).

Il processo si è poi consolidato con i DD.PP.RR. 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".

In Sardegna la riforma ha interessato tre istituti: l'Accademia di belle arti "Mario Sironi" e il Conservatorio di musica "Luigi Canepa" di Sassari, il Conservatorio di musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari. Le tre istituzioni hanno da tempo adottato tutti gli adempimenti statuari,



amministrativi ed organizzativi previsti dalla normativa nazionale e, pur mantenendo anche altre attività formative, gestiscono i corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master.

É innanzitutto importante garantire il formale riconoscimento normativo regionale della nuova realtà AFAM, come sta parallelamente avvenendo in altre regioni; tale riconoscimento consentirebbe, alle tre istituzioni di meglio competere a livello nazionale ed europeo.

La presente norma, nelle more di una revisione della legge sull'alta formazione, affronta le problematiche relative al finanziamento, in una situazione di crescente difficoltà: gli esigui finanziamenti del MIUR e le tasse pagate dagli iscritti non consentono di far fronte alla spese derivanti dalla gestione ordinaria della didattica e, ancor di più, alla programmazione di medio lungo termine.

Comma 4. La proposta di norma finanziaria consente uno snellimento delle procedure amministrativo-contabili nell'erogazione dei contributi regionali per il funzionamento dei Centri per i servizi culturali della Sardegna. La vigente legge regionale 14/2006 prevede la gestione diretta della Regione soltanto dei contributi destinati al CSC - Società Umanitaria di Cagliari (art. 21, comma 1, lett. p) ed il trasferimento delle risorse finanziarie, con destinazione vincolata, alle Province (art 21, comma 2, lett. h), per quanto concerne gli altri quattro CSC (Alghero, Carbonia, Macomer e Oristano).

Comma 5. Lo stanziamento dell'anno 2015 era finalizzato, sulla base di apposita norma finanziaria, alla copertura delle spese relative all'anno scolastico 2014-2015. La presente proposta di norma, in analogia, consente la copertura delle spese relative agli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017.

Comma 6. Il contributo ministeriale del Fondo Unico per lo Spettacolo - FUS (D.M. 1 luglio 2014) determinato sulla base dei contributi regionali, ha una valenza triennale. La proposta di norma finanziaria, consente di garantire il contributo per il triennio 2015-2017.

Comma 7. La norma consente il sostegno finanziario alla Commissione regionale (COR) per le spese di organizzazione dei giochi studenteschi nell'anno 2016.

Comma 8. La norma consente di estendere l'intervento contributivo regionale previsto dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale) anche ai prodotti editoriali on line.

Comma 9. La norma consente di utilizzare i contributi dell'anno 2015 anche per le attività dell'anno 2016.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di trasporti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comma 1-2. La presente disposizione risponde all'esigenza di uniformare alle restanti aziende di trasporto pubblico locale titolari di contratto di servizio, la procedura di riconoscimento delle passività pregresse già disposta con legge regionale n.27 del 9 novembre 2015 in favore di ARST Spa.

Comma 3. Con l'entrata in vigore del disposto di cui al comma 485 della legge di stabilità dello Stato per l'anno 2016, gli oneri scaturenti dalla proroga - per parte dell'anno 2016 - del contratto di servizio Saremar relativo ai collegamenti marittimi tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica trovano, di fatto, copertura sulle risorse di matrice statale previste dall'art.19-ter, comma 16, lettera c) del decreto legge n.135 del 25 settembre 2009.

La presente disposizione destina, pertanto, le risorse (euro 3.900.000) già previste a copertura degli oneri dei richiamati collegamenti dalla previgente legge regionale n.33 del 3 dicembre 2015, per le finalità individuate dalla deliberazione di Giunta regionale n.57/14 del 25 novembre 2015 ed in particolare :

- a) Euro 350.000,00 all'anno e per tutta la durata del relativo contratto, per azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo oggetto di affidamento ai sensi della richiamata normativa statale;
- b) Euro 3.300.000,00 per il biennio 2016/2017, per misure di tutela a favore del personale Saremar che non dovesse trovare impiego - in quanto non rientrante nella clausola di salvaguardia sociale - presso il nuovo soggetto affidatario dei richiamati servizi di collegamento marittimo.

Comma 4. La presente disposizione autorizza, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 500.000 finalizzata ad azioni di assistenza tecnica nella gestione ed affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale erogati in ambito ferroviario, metrotranviario e su gomma.

L'articolo 8 reca contributo al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale (FITQ)

Comma 1. Si dispone l'autorizzazione di spesa, valutata in annui euro 20.000.000, a favore del FITQ, necessaria a garantire la corresponsione delle prestazioni erogate, consistenti in diritti acquisiti, previste dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 nonché per la salvaguardia delle posizioni contributive individuali di cui all'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27, di riforma della citata legge n. 15 del 1965.

Comma 2. Per la gestione delle prestazioni, dei conti individuali e del bilancio del F.I.T.Q., a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 si rende necessario provvedere all'adeguamento e implementazione del sistema informatico che comporta una spesa valutata in euro 500.000.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'articolo 9 reca disposizioni di quantificazione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva ed al fondo di risultato del personale del sistema Regione

Comma 1. L'art. 62, comma 1, della L.R. n. 31/1998 rimanda alla legge finanziaria la determinazione delle risorse necessarie per il rinnovo contrattuale dei dipendenti ricompresi nel comparto regionale relativamente al triennio 2016/2018. A seguito delle intervenute disposizioni statali in materia il blocco della contrattazione risulta superato e pertanto il comma prevede, da iscriversi in conto del capitolo di spesa SC01.0216 (c.d.r. 00.03.00.00), le relative risorse quantificate in € 3.259.000,00 annui.

Comma 2. Prevede che gli enti soggetti alla legge regionale 31/1998 che non godono di contributo regionale per le richiamate finalità provvedano a quantificare le risorse per la contrattazione con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 1.

Si rappresenta che nel corso dell'iter di approvazione della manovra finanziaria potrebbe essere necessaria la modifica delle predette quantificazioni a seguito dell'approvazione della legge di stabilità nazionale e dell'emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale saranno indicati criteri di quantificazione, vincolanti anche per la Regione, coerenti con le risorse contrattuali a carico del bilancio dello Stato.

Comma 3. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 24/1999 il comma stanziava le risorse per la contrattazione collettiva integrativa regionale del triennio 2016-2018 del personale dell'Ente Foreste della Sardegna. Dette risorse, da iscriversi in conto del capitolo di spesa SC04.1919 (c.d.r. 00.03.00.00), sono state quantificate in € 377.000., per ciascuna annualità.

Commi 4-5. La norma definisce la modalità di quantificazione dello stanziamento per l'anno 2016 da destinare all'erogazione del trattamento accessorio di risultato dei dirigenti appartenenti alle amministrazioni del sistema regione spettante per l'anno 2015

Per le annualità successive il fondo è rideterminato a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi regionali di lavoro.

Nel comma 5 si prevede l'abrogazione del comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5, in contrasto con quanto precedentemente disciplinato.

L'articolo 10 reca norme in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi concessi dall'Amministrazione regionale, dalle proprie articolazioni organizzative, dai suoi enti strumentali e dalle sue società controllate e partecipate

Commi 1-4. L'articolo in esame riproduce la regolamentazione già in vigore con riferimento alla Amministrazione regionale in senso stretto, per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 38/11, allegato 1, art. 5.2, estendendola alle articolazioni organizzative della Amministrazione regionale, ai suoi enti strumentali, alle sue società controllate e partecipate, nonché aggiungendo l'ulteriore elemento della dichiarazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il comma 1 subordina la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui il diretto interessato o il legale rappresentante attesti sotto la propria responsabilità, anche penale, che in favore dell'Amministrazione regionale, delle sue articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate non sussistono crediti, assistiti da un titolo esecutivo o da un provvedimento di revoca definitivo, maturati a qualsiasi titolo e dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati. Fanno eccezione i crediti estinti in virtù di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.

Il comma 2 estende la rilevanza della dichiarazione di atto notorio ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

Il comma 3 subordina l'accesso ai benefici alla integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta.

Il comma 4 demanda alla Giunta regionale la definizione di apposite direttive per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari.

Gli articoli 11 e 12 sono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e la norma di entrata in vigore della legge



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (Legge di stabilità 2016)

Art. 1

(Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziarie)

1. La Regione informa la sua azione sul principio della programmazione unitaria. I programmi di spesa, compresi quelli attinenti la programmazione comunitaria, devono garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal Programma Regionale di Sviluppo. Il Presidente della Giunta o il suo delegato per la programmazione unitaria adotta in tal senso idonee direttive che garantiscano l'unitarietà della programmazione regionale, l'integrazione tra i diversi fondi in particolare per gli strumenti diretti allo sviluppo territoriale e la concentrazione delle risorse.
2. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea, sono stanziati in conto della missione 01 - programma 12, le somme da ripartire, con decreto dell'Assessore della Programmazione, tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria 2014/2020 secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione.
3. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione, ai sensi della lettera b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011) sono determinate, per gli anni 2016-2018, nella misura indicata nelle allegato e corrispondenti tabella A, B e C.
4. Per gli anni 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegato tabella D, relative ad interventi previsti da leggi di spesa regionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna) e della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011).
5. Ai sensi dell'articolo 39 comma 10 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rimandano alla legge di bilancio la loro valutazione sono determinate, per gli anni 2016-2018, nella misura indicata nel correlato capitolo di spesa riportato nel bilancio finanziario gestionale.
6. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro -1.059.881.722, così come dimostrato nel Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto del disavanzo da debito autorizzato di cui al successivo comma 7, il risultato di amministrazione presunto ammonta a euro -673.777.856.
7. L'ammontare del presunto disavanzo di amministrazione per debito autorizzato e non contratto, originariamente effetto dell'accantonamento al Fondo a garanzia della reinscrizione dei residui perenti per spese in c/capitale risultante dal rendiconto 2014 approvato con L.R. n. 23 del 14.9.2015, è rideterminato alla chiusura dell'esercizio 2015 in euro 386.283.866,20,



al netto degli utilizzi del Fondo effettuati nel 2015. L'amministrazione regionale provvede alla copertura del presunto disavanzo di amministrazione per debito autorizzato e non contratto di cui al presente comma mediante ricorso all'indebitamento, da contrarre solo per effettive esigenze di cassa. A tal fine è autorizzato, per l'anno 2016, il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti e per una durata non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati nella missione 50 e programmi 01 e 02.

8. Al fine di provvedere alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) sono istituiti nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, il "Fondo speciale per la restituzione della anticipazione concessa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015" Missione 20 programma 02, e il capitolo di entrata denominato "Entrata da anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015 per pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati al 31 dicembre 2014", categoria 6030100, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, rispettivamente di euro 215.657.793,36.
9. Il Fondo di cui al comma precedente non è soggetto ad impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata, per l'importo della anticipazione erogata al netto della quota capitale già pagata. La quota accantonata al medesimo Fondo deve essere applicata parzialmente al bilancio dell'esercizio successivo per il finanziamento della quota capitale di rimborso dell'anticipazione erogata. La copertura degli oneri per il rimborso dell'anticipazione di liquidità è individuata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 nella missione 50 programma 01 e 02. Nel caso in cui la rata costante del piano di ammortamento risulti differente rispetto all'importo stanziato nei capitoli di bilancio per il pagamento della stessa, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le relative variazioni.

Art. 2

(Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali)

1. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la spesa di euro 500.000 a favore di comuni che, attraverso l'acquisto di porzioni di rete di distribuzione elettrica in BT/MT e la completa gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica, adottino un nuovo modello energetico basato sulla sperimentazione e sviluppo delle reti intelligenti e di sistemi di accumulo di energia (missione 14 – programma 05 - cap. SC04.5103).
2. Ad integrazione della sovvenzione per l'infrastrutturazione dell'area PIP concessa nell'anno 2012, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 164.000 in favore del Comune di Barrali a copertura degli ulteriori oneri derivanti dalla opere prescritte dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dello svincolo di accesso alla zona industriale sulla strada statale 128 (a valere sulle risorse della missione 14 - programma 01 - Cap. SC06.0612).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. La Regione promuove il potenziamento della filiera cerealicola mediante il sostegno economico di azioni promosse da soggetti aggregati; per tale finalità è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 150.000 (missione 16 - programma 01 - cap. SC06.0016).
4. E' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 per la reingegnerizzazione dell'applicativo web based Carburanti Agricoli integrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) (missione 16 - programma 01 - cap. SC02.1297).
5. Le eventuali economie a valere sullo scorrimento delle graduatorie di cui al Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013, di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), sono destinate a indennizzi per i danni causati al settore agricolo da calamità naturali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, o all'integrazione delle somme già disposte dalla Giunta regionale per le medesime finalità.

Art. 3

(Disposizioni nel settore ambientale e del territorio)

1. Al fine di consentire il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dal D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale delibera l'applicazione di specifici meccanismi di premialità e penalità per gli Enti locali produttori dei rifiuti. In sede di prima applicazione la Giunta regionale può stabilire di utilizzare i meccanismi di cui alla deliberazione n. 15/32 del 30 marzo 2014 e ss.mm.ii. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (missione 9 – programma 03 - cap. SC04.1138).
2. È autorizzata per ciascuno degli anni 2017 e 2018 la spesa valutata in euro 2.000.000 per la realizzazione di centri di raccolta comunali (ecocentri) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n. 152 del 2006), e successive modifiche. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (missione 9 – programma 03 - cap. SC04.1164).
3. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, è autorizzata la spesa valutata in euro 2.000.000 per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica delle discariche monocomunali dismesse (missione 9 – programma 02 capitolo SC04.1287).
4. Per l'avvio dei primi interventi urgenti del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 22, da destinare alle Amministrazioni provinciali, Comuni e ASL che provvederanno all'utilizzo per la bonifica degli immobili di proprietà pubblica secondo le priorità individuate dagli Enti e accertate dalle Aziende ASL competenti per territorio, e alle Amministrazioni provinciali per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, è autorizzata la spesa complessiva valutata in euro 1.200.000 per l'anno 2016 e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- in euro 9.400.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, (missione 9 – programma 02 - capitolo SC04.1296).
5. Al fine di supportare le aree marine protette della Sardegna nel sostenimento degli oneri derivanti dalla gestione dei siti marini di interesse comunitario (SIC) coincidenti con lo stesso perimetro delle aree già istituite e per favorire la creazione della “rete delle Aree Marine Protette” è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2016 da erogare a seguito di intesa tra l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente e gli organismi di gestione delle aree marine protette (missione 09 - programma 05 - cap. SC04.1717).
 6. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è autorizzata la spesa valutata in euro 800.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (missione 9 – programma 05 - cap. SC04.1737).
 7. È autorizzata la spesa valutata, per l’anno 2016, in euro 600.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 800.000, per garantire la gestione da parte dell’Assessorato della difesa dell’ambiente delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali (missione 13– programma 02- cap. SC05.0077).
 8. Per l’implementazione dei dati, la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo regionale ambientale, è autorizzata una spesa valutata, per l’anno 2016, in euro 100.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 500.000 (missione 9 – programma 02 - cap. SC04.1542).
 9. E’ autorizzata la spesa per il finanziamento di azioni di educazione all’ambiente e alla sostenibilità destinato al sistema regionale IN.F.E.A., valutata, per l’anno 2016, in euro 200.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 300.000 (missione 9 – programma 02 - cap. SC04.1593).
 10. Al fine di incentivare la diffusione di azioni di sostenibilità ambientale mediante il finanziamento di progetti presentati da enti pubblici, è autorizzata la spesa valutata di euro 200.000 per l’anno 2016, e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (missione 9 – programma 02 - cap. SC04.1592).
 11. Per il supporto alla gestione e alla realizzazione di strumenti e programmi di educazione all’ambiente e alla sostenibilità è autorizzata la spesa valutata di euro 100.000 per il 2016 e di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (missione 9 – programma 02 - cap. SC04.1608).
 12. Al fine di consentire gli interventi del nucleo di coordinamento tecnico e organizzativo istituito presso l’assessorato della difesa dell’ambiente, necessari a contrastare e mitigare i cambiamenti climatici, in osservanza dei protocolli internazionali, è autorizzata per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 la spesa valutata in euro 300.000 (missione 9 – programma 02 - cap. SC04.1607).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

13. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 9 della legge regionale 21/01/2014, n.7, relative alla gestione post operativa della discarica sita in Bono, località "Monte Pazza", è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 255.000 (missione 9 – programma 03 - cap. SC04.1271).
14. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 24 della legge regionale n. 12 del 2013, relative alla gestione post operativa della discarica sita in Carbonia, località "Sa Terredda", è autorizzata, per l'anno 2016 la spesa di euro 540.000 (missione 9 – programma 02- cap. SC04.1269).
15. E' autorizzata la spesa complessiva valutata in euro 600.000, in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016-2018, in qualità di contributo agli enti competenti per la gestione del programma 2016-2018 di monitoraggio e controllo del Programma d'Azione per la Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e della Direttiva 91/676/CEE (missione 9 – programma 06 - cap. SC04.0137)
16. E' autorizzato il finanziamento di euro 100.000 al Consorzio di Bonifica della Nurra per l'annualità 2016 al fine del ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich (Missione 9 programma 6).
17. Nel comma 5 dell'art. 15 della L.R. 23/98 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola Comitato viene inserita la parola "non"; dopo la parola compete viene eliminato l'articolo "il" e sostituito con "alcun"; vengono soppresse le parole: "stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987".
18. Nel comma 6 dell'art. 10 della L.R. 23/98 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola Comitato viene inserita la parola "non"; dopo la parola compete viene eliminato l'articolo "il" e sostituito con "alcun"; vengono soppresse le parole: "stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27".
19. All'art. 66 della L.R. 23/98 viene aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma 6: "I capi abbattuti nell'ambito dei piani di controllo o eradicazione, regolarmente autorizzati, possono essere commercializzati per fini alimentari in ossequio alle norme sanitarie vigenti".
20. All'art. 67 della L.R. 23/98 vengono aggiunte, dopo le parole fauna selvatica viva, le seguenti parole: "fatta eccezione per i soggetti provenienti dai piani di controllo o di eradicazione, regolarmente autorizzati,"
21. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 Febbraio 2015, n. 4, in materia di programmazione, pianificazione ed indirizzo del servizio idrico integrato, di competenza della Regione è autorizzata la spesa di euro 30.000 per l'annualità 2016 e euro 60.000 per l'annualità 2017 (missione 9 - programma 4 - cap. SC04.0984).

Art. 4

(Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al



titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili.

2. All'art. 9, comma 1., della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22, dopo le parole "di cui all'articolo 2." sono aggiunte le seguenti: "Il campo di attività del Centro operativo regionale è esteso alla rilevazione e registrazione dei casi di sospetta neoplasia professionale previsti dall'art. 244, comma 3, lettere b) e c) del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa valutata in euro 300.000 per l'attivazione di un Centro di Chirurgia Comparata presso l'Università degli Studi di Sassari (missione 13 – programma 02).
4. Il secondo paragrafo dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) è modificato come segue: "La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare da rendere nel termine di venti giorni, decorsi i quali si intende tacitamente acquisito, individua i criteri per il riparto del Fondo sanitario regionale con riferimento a un periodo temporale triennale. Nella definizione dei criteri relativi alle ASL si tiene conto dei seguenti fattori:"
5. Al comma 4 dell'articolo 29, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), dopo la lettera c) è inserito il seguente paragrafo: "Il presente comma sostituisce integralmente l'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10."
6. Le somme trasferite alle Aziende del servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge regionale n. 19/2014 sono interamente destinate quali acconti per la copertura del disavanzo relativo all'anno 2014. L'Assessore della Sanità provvede agli eventuali conguagli in sede di copertura definitiva del disavanzo di cui al periodo precedente, dedotte le somme destinate alle ulteriori finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 32 del 03 dicembre del 2015.
7. A valere sul capitolo SC05.0001, una quota massima di euro 25.000.000 può essere destinata quale acconto per il rimborso delle spese sostenute nell'anno 2016 per l'acquisto dei farmaci innovativi di cui all'art. 1, comma 593 e 594 L. n. 190 del 23.12.2014. La conseguente variazione compensativa deve essere adottata entro il mese di ottobre, previa rendicontazione da parte delle Aziende del servizio sanitario regionale della spesa sostenuta. Le Aziende sanitarie iscrivono nel bilancio d'esercizio 2016 il credito vantato nei confronti della Regione per l'acquisto dei farmaci innovativi, costituito dalla differenza tra le somme incassate e le spese effettivamente sostenute dalle Aziende nell'anno 2016. La Regione provvederà, nell'anno 2017, ai necessari conguagli, secondo il meccanismo stabilito dal primo periodo del presente comma.
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 2015 sono aggiunti i seguenti:



“1 bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile.

1 ter. Il ricorso all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione può essere disposto esclusivamente in caso di insufficienza delle disponibilità liquide prive di vincoli di destinazione. L'utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa di cui al comma 1. Tale quota è utilizzabile esclusivamente per fronteggiare gli eventuali pagamenti dovuti a valere sui medesimi contributi a destinazione vincolata utilizzati per il pagamento di spese correnti. Con le prime entrate non soggette a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.”

9. Le somme sussistenti sulla missione 13 programma 05 – capitolo SC05.0053, sono prioritariamente destinate all'avvio dei lavori propedeutici al potenziamento del presidio ospedaliero “San Michele” in vista della chiusura del presidio ospedaliero “Marino”.
10. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, alla cui dotazione finanziaria concorrono le risorse statali e regionali iscritte in conto della missione 12, programmi 02 e 07, e per l'accesso ai benefici del quale si fa in ogni caso riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è destinato all'attuazione dei seguenti interventi nei limiti delle risorse stanziare:
 - a. programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;
 - b. interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
 - c. programma "Ritornare a casa";
 - d. azioni di integrazione socio-sanitaria;
 - e. interventi rivolti a persone affette da particolari patologie (legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali"), legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, legge regionale n. 12 del 2011) fatto salvo quanto riportato nel comma 12.
11. Il Fondo per la non autosufficienza per il triennio 2016/2018, nei limiti degli stanziamenti annuali e nel rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio, è ripartito tra i comuni tenuto conto della quota da assegnare alle ASL per il trasporto disabili di cui alla LR 8/99 art.10. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, definisce i criteri di assegnazione delle risorse ai comuni, tenuto conto prioritariamente dell'incidenza della disabilità sulla popolazione residente, stabilisce la misura della compartecipazione alla spesa, gli obiettivi da raggiungere, le modalità di monitoraggio e di rendicontazione della spesa, la revisione delle linee guida degli interventi al fine di rendere più efficace la risposta ai bisogni delle persone non



autosufficienti. Nelle more dell'adozione della deliberazione sono autorizzate anticipazioni agli enti locali volte a garantire la continuità degli interventi sociali in atto; tali anticipazioni saranno oggetto di conguaglio nell'ambito dell'assegnazione definitiva. I comuni, anche nelle forme associative previste dalle leggi di riferimento, garantiscono il monitoraggio e la rendicontazione delle somme assegnate con cadenza annuale comprendendo anche la propria compartecipazione dove prevista. La Regione annualmente verifica la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo e qualora siano accertate economie di spesa, queste sono compensate con la successiva erogazione.

12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, determina per l'accesso agli interventi del Fondo di cui al comma 10, lettera e), i limiti di reddito, mediante l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e la misura dei benefici, ridefinendo i criteri di riconoscimento delle provvidenze e dei rimborsi spese, al fine di garantire equità e omogeneità di applicazione in relazione alle condizioni di bisogno accertate. La Giunta regionale definisce inoltre le incompatibilità o la parziale riduzione degli importi riconoscibili in caso di sovrapposizione tra gli interventi previsti dal Fondo di cui al comma 10.
13. È autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 30.000.000,00 per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di disagio (UPB S05.03.007) missione 12 – programma 04. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva un programma che ne definisce modalità operative, tipologia di interventi, entità del sostegno economico, criteri di ripartizione delle risorse sul territorio e limiti di reddito determinati con l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prevedendo una specifica linea dedicata alle persone in carico ai centri di salute mentale e unità operative di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (UONPIA) di cui alla LR n.15/1992, e successive modificazioni e integrazioni. Sono pertanto abrogati gli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 della LR n.15/92, e successive modificazioni e integrazioni.
14. I piani di intervento socio riabilitativi individuali o per piccoli gruppi con esigenze terapeutiche comuni a favore di persone con disturbo mentale in carico ai centri di salute mentale e unità operative di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (UONPIA) possono prevedere il finanziamento di inserimenti in attività lavorative, di socializzazione e per il mantenimento di standard minimi della qualità della vita. I piani sono soggetti a valutazione annuale e rifinanziati in ragione dei risultati conseguiti e, per il 2016, sono attivati dalle ASL d'intesa con i Comuni del territorio di riferimento; le risorse pari a euro 2.000.000 sono assegnate alle ASL in ragione della popolazione residente (missione 12 - programma 02 - cap. SC05.5061).
15. Il finanziamento previsto dall'art. 29, comma 24, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, è attribuito alla ASL 1 di Sassari, successivamente alla conclusione del procedimento di estinzione dell'Ipab S. Giovanni Battista di Ploaghe. Il finanziamento potrà essere utilizzato per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici necessari per la messa in sicurezza e la piena agibilità dei locali nei quali è svolta l'attività a favore dell'utenza e per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

eventuali ulteriori adeguamenti strutturali, purché l'esecuzione dei lavori sia affidata entro il 31 dicembre 2016. Pertanto, non opera la revoca del finanziamento prevista dall'art. 29, comma 24, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5.

16. È autorizzata la spesa valutata in euro 70.000, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore dell'Istituto Penale Minorile e del Centro per la Giustizia Minorile per la realizzazione di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale di minori inseriti nel circuito penale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire il programma degli interventi. (missione 12 - programma 04 - cap.SC05.0754)

Art. 5

(Disposizioni in materia di enti locali, pianificazione paesaggistica e urbanistica, edilizia residenziale pubblica e lavori pubblici)

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato per l'anno 2016 in euro 550.871.000 di cui: euro 484.705.120 a favore dei comuni, euro 65.665.880 a favore delle unioni di comuni delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata, e, fino al loro superamento, delle province, euro 500.000 a favore dell'amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (missione 18 – programma 01 - cap. SC01.1059).
2. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del sistema delle autonomie locali, la ripartizione dei trasferimenti a favore delle unioni di comuni delle comunità montane e delle altre forme di gestione associata, e, fino al loro superamento, delle province, è determinata con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione – Enti locali.
3. Gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2016/2018 previsti dall'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano Paesaggistico di cui all'art. 30, comma 13, lettera b) della L. R. n. 5 del 9 marzo 2015, (Legge Finanziaria 2015) sono riprogrammati nel 2016 in euro 500.000, nel 2017 in euro 1.800.000 e nel 2018 in euro 500.000 (missione 08 - programma 01– Cap. SC04.2442).
4. Gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2016/2018 previsti dall'autorizzazione di spesa per il finanziamento politiche aree urbane di cui all'art. 30, comma 13, lettera d) della L. R. n. 5 del 9 marzo 2015, (Legge Finanziaria 2015) sono riprogrammati nel 2016 in euro 2.500.000, nel 2017 in euro 10.000.000. e nel 2018 in euro 7.500.000 (missione 08- programma 01– Cap. SC04.2614) e nel 2016 in euro 625.000, nel 2017 in euro 10.000.000 e nel 2018 in euro 14.625.000 (missione 08- programma 01– Cap. SC04.2630).
5. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 500.000, e la spesa di euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per le attività di predisposizione della revisione del PPR I ambito omogeneo e per la redazione del PPR per le zone interne della Sardegna. (missione 08- programma 01–Cap. SC04.2467).
6. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 90.000 per l'organizzazione in Sardegna, nella città di Cagliari, della ventesima edizione della Conferenza dell'Associazione



- Scientifica per le Informazioni Territoriali e Ambientali (ASITA) e per eventi connessi alla pianificazione urbanistica. (missione 08- programma 01 – Cap. SC04.2490).
7. Le cooperative a proprietà indivisa che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, concesse dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, tutti o parte degli alloggi realizzati. Le relative richieste di autorizzazione sono presentate alla Regione, in deroga a quanto disposto dall'art. 39, comma 2, lett. f), della LR 12 giugno 2006, n.9. La Giunta regionale approva le direttive di applicazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 8. Il comma 24, dell'articolo 6, della legge regionale 7° agosto 2007, n. 5 è così modificato:

“24. A garanzia dell'efficiente ed efficace attuazione dei programmi di opere pubbliche in regime di delega o mediante atti convenzionali, gli Assessorati regionali competenti in materia possono utilizzare una quota non superiore all'1,5% delle risorse finanziarie del quadro economico degli interventi per far fronte alle spese necessarie per il monitoraggio e l'assistenza tecnica e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari”.
 9. Dopo il comma 27, dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) è aggiunto il seguente comma:

“28. Possono prescindere dal parere dell'U.T.R. i progetti di competenza dei Commissari nominati ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dei Commissari che esercitano i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i cui uffici sono dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti”.
 10. Al fine di garantire l'operatività dell'Osservatorio anche come articolazione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici e di adeguare alla sopravvenuta normativa statale le disposizioni concernenti i termini e gli ambiti oggettivi di applicazione degli obblighi di comunicazione, all'articolo 63 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis: “L'Osservatorio costituisce, altresì, sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, operante nell'ambito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 9 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni.”
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente; “Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio quale sezione regionale ai sensi del comma 1-bis, i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nel rispetto dei termini e delle soglie in esso



stabiliti.”

Art. 6

(Interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 29, comma 33 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, le previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018 sono destinate alla copertura del costo del lavoro nella misura massima del 85 per cento del medesimo costo. (missione 05 – programma 02).
2. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2016-2018 la spesa valutata in euro 500.000 per interventi di emergenza in ambito archeologico. (missione 05 – programma 01).
3. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sulla riorganizzazione dei rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna (L.R. 08.07.96, n. 26) e Promozione della ricerca scientifica e dell'Innovazione tecnologica in Sardegna (L.R. 07.08.2007, n. 7), la Regione promuove e sostiene il funzionamento dei tre istituti: l'Accademia di belle arti “Mario Sironi”, il Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari e il Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari. Per tali finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa valutata in euro 500.000 a favore dei Conservatori musicali e delle Accademie delle Belle Arti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. (missione 04 – programma 04 - cap. SC02.0195).
4. La lett. p) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) è modificata come segue: “p) il funzionamento dei Centri per i servizi culturali UNLA e Società Umanitaria di cui alla legge regionale n. 37 del 1978 e delle relative biblioteche con sede a Cagliari, Alghero, Carbonia, Macomer e Oristano;”. La lettera h) del comma 2 dell'art 21 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 è abrogata.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2009, relativa all'istituzione e funzionamento delle scuole civiche di musica, determinata, per l'anno 2016, in euro 1.000.000, è destinata alla copertura delle spese relative agli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017. (missione 05 – programma 02 - Capitolo SC05.0904).
6. Per garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 12 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 a favore del Circuito regionale multidisciplinare è autorizzata, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, la spesa valutata in euro 500.000 per la realizzazione del programma triennale 2015-2017. (missione 05 – programma 02 Capitolo SC05.0923).
7. A valere sulle disponibilità recate sulla missione 06 – programma 01 è autorizzata, per l'anno 2016 la spesa di euro 60.000 a favore della Commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi.
8. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016, e la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per il sostegno alle testate giornalistiche on line (missione 05 – programma 02 – cap. SC03.0289).
9. I contributi concessi nell'anno 2015 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 possono essere utilizzati dai beneficiari anche a copertura



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle spese da sostenere per l'anno 2016. (missione 05 – programma 02 - Cap. SC03.0252)

Art. 7

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Ai fini del riconoscimento in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, con esclusione di ARST Spa, delle passività pregresse derivanti dai maggiori oneri correlati alla indicizzazione del costo dei servizi di trasporto nonché dalle ritardate erogazioni delle provvidenze per i medesimi servizi erogati negli anni fino al 2014, è autorizzata - previo rilascio da parte delle aziende beneficiarie di formale accettazione e liberatoria - la spesa complessiva di euro 15.173.000 (missione 10 – programma 2 – Cap. SC07.0703) in ragione di euro 3.173.000 nell'anno 2016, euro 5.000.000 nell'anno 2017 ed euro 7.000.000 nell'anno 2018.
2. Con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi su proposta del competente Assessore in materia di trasporti, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le aziende beneficiarie.
3. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016), l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2016 dalla legge regionale 3 dicembre 2015, n.33 (Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica), è destinata previo disimpegno dei relativi impegni contabili assunti in corso dell'esercizio finanziario 2015 per le finalità individuate per ciascuna annualità 2016 e 2017 dalla deliberazione di Giunta regionale n.57/14 del 25 novembre 2015. (missioni 10 e 15 programma 03).
4. Per le finalità di assistenza tecnica nella gestione ed affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata nell'anno 2016 la spesa complessiva di euro 500.000 in ragione di euro 200.000 (missione 10 – programma 1) per servizi ferroviari e tranviari ed euro 300.000 (missione 10 – programma 2) per servizi su gomma.

Art. 8

(Contributo al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)

1. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e successivi, al fine di garantire la corresponsione delle prestazioni obbligatorie, consistenti in diritti acquisiti, previste dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 come riformata dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27, nonché per la salvaguardia delle posizioni contributive individuali di cui all'art. 6 della predetta legge n. 27 del 2011, l'erogazione di un contributo valutato in euro 20.000.000 a favore del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale "FITQ" (missione 01 – programma 10).
2. Al fine di adeguare i supporti informatici del FITQ a seguito delle nuove esigenze gestionali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

derivanti dall'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 500.000 (missione 01- programma 03).

Art. 9

(Misure per la contrattazione collettiva e la mobilità del personale del sistema Regione)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva, per il triennio 2016-2018, relativa al personale dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, è determinato in euro 3.259.000 annui a decorrere dall'anno 2016, comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le risorse integrano quelle già stanziata a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
2. Gli enti soggetti all'applicazione della legge regionale n. 31 del 1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale di cui al comma 1.
3. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa relativa del personale dell'Ente Foreste della Sardegna, per il triennio 2016-2018, è determinato in euro 377.000 annui a decorrere dall'anno 2016, comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap. Le risorse integrano quelle già stanziata a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
4. Lo stanziamento iscritto in conto della missione 01 programma 10 per l'anno 2016 nel bilancio della Regione, ed in quelle corrispondenti dei bilanci degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione regionale, nonché dell'Ente foreste della Sardegna riferito alla retribuzione di risultato dei dirigenti per l'anno 2015, è costituito in misura corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita per l'anno 2010 a favore dei dirigenti dell'amministrazione regionale come ridotta per effetto dell'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e successive modifiche ed integrazioni).
5. Per gli anni successivi è determinato a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi regionali di lavoro; il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010) è abrogato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10

(Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi concessi dall'Amministrazione regionale, dalle proprie articolazioni organizzative, dai suoi enti strumentali e dalle sue società controllate e partecipate)

1. A decorrere dall'approvazione della presente legge la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, è subordinata alla previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445, con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario o dei soggetti individuati al successivo comma, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi è sufficiente che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è resa anche con riferimento ai rappresentanti legali e amministratori delle persone giuridiche o enti di fatto richiedenti il beneficio, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.
3. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono approvate le direttive di applicazione per il monitoraggio a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

Art. 11

(Copertura finanziaria)

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2016-2017 e 2018 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2016.....